



**MISSIONE ECONOMICA IN MAROCCO
CASABLANCA 30 SETTEMBRE/2 OTTOBRE 2015
CONTRATTO DI SERVIZIO**

**Alla Camera di Commercio di Cremona – Ufficio Estero / Lombardia Point
Piazza Stradivari 5 – 26100 Cremona**

Il sottoscritto (*nome e cognome*) _____, in qualità di titolare / legale rappresentante dell'impresa (*indicare la denominazione completa*) _____ avente sede legale in (*via, n° civico, CAP, località, sigla provincia*) _____

Tel. _____ E-mail: _____

partita IVA _____, n° REA (*inserire sigla provincia + REA*) _____, svolgente l'attività di _____

Richiede di partecipare alla MISSIONE IN MAROCCO (Casablanca 30 settembre/3 ottobre 2015) **come di seguito specificato:**

- quota di partecipazione	€ 2.500,00
- IVA 22%	€ 550,00
TOTALE	€ 3.050,00

Si impegna a trasmettere, **entro il 29 maggio 2014**, la **ricevuta quietanzata** del bonifico bancario di € **1.525 a titolo di ACCONTO**, pari al **50% del totale generale**, effettuato sul c/c n. 000003480X23 intestato a Camera di Commercio I.A.A. di Cremona presso la B.ca Popolare di Sondrio – succursale di Cremona – IBAN IT 42 C 05696 11400 000003480X23. Si impegna a versare il **SALDO entro il 18 settembre 2015**.

Dichiara di avere letto il contenuto della circolare di promozione della manifestazione (prot. n. 5105 del 27/04/2015)

Dichiara di essere a conoscenza che, se l'esito della ricerca di mercato realizzata nell'ambito della fase preliminare dell'iniziativa sarà negativo, la quota di partecipazione versata verrà restituita dalla Camera di Commercio di Cremona decurtata del costo della ricerca stessa (€ 300 circa), calcolato sulla base delle giornate-uomo dedicate dal partner in loco alla medesima.

Dichiara espressamente di accettare quanto previsto dalle *Condizioni generali di partecipazione*, che, allegata al presente "Contratto di servizio", ne costituiscono parte integrante.

La missione verrà realizzata con un minimo di 4 aziende e per un massimo di 8 imprese partecipanti.

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE

Approva espressamente, ai sensi dell'articolo 1341 del Codice Civile, gli articoli 3 (*Ammissione delle imprese e quota di partecipazione*), 6 (*Rinunce*), 7 (*Annullamento*), 8 (*Esonero responsabilità*), 9 (*Soluzione delle controversie*) e 10 (*Legge applicabile*) delle *Condizioni generali di partecipazione* riportate qui di seguito.

TIMBRO E FIRMA DEL TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE

Informativa privacy

I dati personali raccolti sono trattati secondo quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del D. L.vo 196/2003. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cremona. L'informativa completa è consultabile sul sito www.cr.camcom.it.



CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE

ART. 1. PARTECIPAZIONE. Sono ammesse a partecipare le singole aziende, regolarmente registrate presso le CCIAA territorialmente competenti, che rispondono direttamente dell'osservanza delle norme di partecipazione da parte dei propri incaricati o rappresentanti in loco. Sono altresì ammessi a partecipare organismi italiani quali federazioni, associazioni, enti pubblici e privati e consorzi. Anche per tali soggetti, nonché per le aziende ammesse loro tramite, valgono tutte le norme contenute nelle presenti "Condizioni generali" unitamente a quelle contenute nelle circolari emanate per la specifica iniziativa. Il termine "azienda" indicato nelle presenti "Condizioni generali" vale anche per gli organismi e soggetti di cui sopra che richiedono di partecipare all'iniziativa in riferimento.

ART. 2. ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE. L'accettazione delle domande di partecipazione verrà effettuata in base all'ordine di arrivo del modulo di adesione, compilato in ogni sua parte e corredato di tutto quanto richiesto.

ART. 3. AMMISSIONE DELLE IMPRESE E QUOTA DI PARTECIPAZIONE. L'ammissione delle imprese alla manifestazione, soddisfatte le sopraccitate condizioni, è vincolata al pagamento di quanto richiesto dalla Camera di Commercio di Cremona, con le modalità e nei tempi comunicati. La quota di partecipazione è relativa alla specifica iniziativa, è definita a forfait oppure, in caso di fiere o mostre, parametrata ai mq. o ai "moduli" e non è comprensiva dell'IVA, ove dovuta. La quota di partecipazione potrà, per cause sopravvenute, essere soggetta ad aumenti. Con la firma del "Contratto di servizio" l'azienda si impegna a sostenere tale eventuale maggiore onere sempre che esso sia contenuto entro un massimo del 10%. Ogni inadempienza in merito è causa dell'immediata cessazione di ogni obbligo da parte della Camera di Commercio di Cremona. Le prestazioni comprese nella quota di partecipazione sono indicate nella circolare relativa alla specifica iniziativa.

ART. 4. COSTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE. Il richiedente si obbliga a versare la quota di partecipazione secondo tempi e modalità indicati nel contratto di servizio. Le imprese aventi sede legale o unità locali nella provincia di Cremona, e in possesso dei requisiti di cui al "Regolamento per la concessione di contributi finalizzati a incentivare la partecipazione delle imprese alle fiere e missioni", potranno partecipare a condizioni agevolate richiedendo un contributo finanziario a fondo perduto. L'organizzazione della missione sarà effettuata dalla Camera di Commercio di Cremona solo al momento dell'avvenuto pagamento totale da parte dell'azienda partecipante.

ART. 5. MANCATA PARTECIPAZIONE. **La partecipazione effettiva alla manifestazione, è condizione essenziale per l'erogazione del contributo previsto dal predetto regolamento.** L'impresa sarà comunque obbligata a versare alla Camera di Commercio di Cremona l'intero importo del pacchetto.

ART. 6. RINUNCE. In caso di rinuncia alla partecipazione, comunicata alla Camera di Commercio di Cremona per raccomandata con ricevuta di ritorno non oltre il sessantunesimo giorno antecedente l'inizio della manifestazione, la quota versata sarà introitata dalla Camera di Commercio di Cremona, a titolo di penale per la mancata partecipazione. In caso contrario, cioè ove detta comunicazione pervenga entro i sessanta giorni dalla data di inizio della manifestazione la Camera di Commercio di Cremona avrà comunque il diritto di rivalersi sull'impresa per l'importo totale.

ART. 7. ANNULLAMENTO. La Camera di Commercio di Cremona si riserva di annullare l'iniziativa in qualunque momento e senza alcun preavviso, per motivi qualificati dai propri Organi Direttivi come di forza maggiore. In tal caso nulla sarà dovuto alle imprese partecipanti, alle quali verrà restituita parte della quota versata, detratte le spese sostenute fino al momento della cancellazione.

ART. 8. ESONERO RESPONSABILITA'. L'azienda dichiara di esonerare la Camera di Commercio di Cremona da ogni responsabilità per eventuali danni ad essa derivanti generati da cause di forza maggiore o comunque da cause indipendenti dalla volontà della Camera di Commercio di Cremona.

La Camera di Commercio di Cremona è altresì esonerata da responsabilità per danni a persone e a cose che l'azienda, o suoi fornitori, possano provocare nei locali adibiti allo svolgimento della manifestazione.



ART. 9. SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. Qualsiasi controversia concernente il presente contratto o comunque connessa allo stesso sarà preliminarmente sottoposta a un tentativo di conciliazione secondo le previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano, qui richiamato integralmente. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione della Camera Arbitrale di Milano prima di iniziare il successivo procedimento arbitrale. Nel caso in cui il predetto tentativo di conciliazione non abbia esito positivo, la controversia insorta - compresa quella relativa alla interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione del presente contratto - sarà sottoposta ad arbitrato rituale in conformità al Regolamento della Camera Arbitrale di Milano. La controversia sarà decisa secondo diritto da un arbitro unico in conformità a tale Regolamento. Sede dell'arbitrato sarà Cremona.

ART. 10. LEGGE APPLICABILE. Il presente contratto è regolato dalla Legge Italiana.

Data _____ Firma per accettazione _____